

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5056 del 03/10/2022
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 28 - GIANNETTI GIANLUCA - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA ASSENTITA, CON ATTO N. 5694 DEL 05/11/2018, A BOLZONI RICCARDO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUBALVEO DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI TRAVO (PC), AD USO DOMESTICO, E OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE CON CONDOTTA - PROC. PC18A0020 - SINADOC 26317/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5292 del 03/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 28 – GIANNETTI GIANLUCA - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA ASSENTITA, CON ATTO N. 5694 DEL 05/11/2018, A BOLZONI RICCARDO PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUBALVEO DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI TRAVO (PC), AD USO DOMESTICO, E OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE CON CONDOTTA - PROC. PC18A0020 – SINADOC 26317/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 5576 del 19/06/2009 il Servizio Tecnico Dei Bacini Degli Affluenti Del Po ha rilasciato la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Fiume Trebbia al sig. Bolzoni Riccardo, (C.F.: BLZR47P20F205O), codice procedimento PC08A0033, scaduta il 31/12/2015;
- successivamente, a seguito di nuova istanza, questo Servizio, con Determinazione Dirigenziale n. 5694 del 05/11/2018, ha rilasciato la concessione in parola al già citato sig. Bolzoni Riccardo, nuovo codice di procedimento assegnato PC18A0020, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 4 m di profondità;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Travo (PC), Località Molino di Donceto, su terreno demaniale in sponda sinistra del F. Trebbia, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 59 fronte mappale n. 841; coordinate ED50 UTM32: X: 540.160 - Y: 4.964.243;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 925 m³/annui;
 - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del F. Trebbia per un tratto di lunghezza di 12 m circa, con occupazione permanente di porzione di aree demaniali;

DATO ATTO che, in data 18/07/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 119955 del 20/07/2022), il sig. Giannetti Gian Luca (C.F.: GNNGLC62M27E625S), ha comunicato di aver acquistato l'immobile servito dalla derivazione di cui trattasi (giusto atto notarile acquisito agli atti) ed ha chiesto, di conseguenza, il cambio di titolarità della concessione rilasciata con il summenzionato atto n. 5694/2018;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 e € 198,35 versati, rispettivamente il 26/03/2009 e il 13/11/2018 in occasione del rilascio degli atti concessori, dal precedente concessionario, sig. Bolzoni Riccardo, rinunciatario a favore del subentrante);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAA Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione rilasciata da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 5694 del 05/11/2018, codice pratica PC18A0020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi dell'art. 28 R.R. 41/2001, al sig. Giannetti Gian Luca (C.F.: GNNGLC62M27E625S), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione, in

precedenza rilasciata, con atto n. 5694 del 05/11/2018, a Bolzoni Riccardo, (C.F.: BLZRRCR47P20F205O), per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo, codice pratica PC18A0020, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 4 m di profondità;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Travo (PC), Località Molino di Donceto, su terreno demaniale in sponda sinistra del F. Trebbia, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 59 fronte mappale n. 841; coordinate ED50 UTM32: X: 540.160 - Y: 4.964.243;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 925 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: F. Trebbia, cod.: IT080109000000006_7_8ER;
 - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del F. Trebbia per un tratto di lunghezza di 12 m circa, con occupazione permanente di porzione di aree demaniali identificate al N.C.T del suddetto Comune al foglio n. 59, fronte mappale n. 841;
2. **di confermare** che la concessione è valida **fino al 30/06/2028** (scadenza già stabilita con la già citata D.D. n. 5694/2018);
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/09/2022;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Giannetti Gian Luca - C.F.: GNNGLC62M27E625S (codice pratica PC18A0020).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto formato da quattro anelli di cemento impilati, di diametro 160 mm e profondità complessiva di 4 m dal piano del letto del fiume. All'interno del pozzetto è posizionata un'elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw. Una tubatura interrata collega il pozzo al piano di calpestio dei fabbricati.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Travo (PC), Località Molino di Donceto, su terreno demaniale in sponda sinistra del F. Trebbia, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 59 fronte mappale n. 841; coordinate ED50 UTM32: X: 540.160 - Y: 4.964.243.
3. L'occupazione di aree demaniali avviene con condotta in attraversamento del demanio del F. Trebbia per circa 12 m in un tratto identificato al N.C.T. del suddetto Comune, foglio n. 59 fronte mappale n. 841.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico, e può essere utilizzata esclusivamente nelle proprietà censite al N.C.T. del Comune di Travo (PC) al foglio n. 59 mappale n. 841.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 925 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico F. Trebbia, cod.: IT080109000000006_7_8ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2022 ammonta a **170,01 €** e si articola in due componenti: per il

prelievo di acqua pubblica (12,68 €) e per l'occupazione di terreni demaniali (157,33 €).

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 3. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 4. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 5. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 6. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 7. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 8. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 2,08 m³/s nel periodo estivo e 2,68 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione..

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Con nota n. 15996 del 10/10/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile ha prescritto il rispetto delle "condizioni generali di esercizio" indicate all'art. 12 dell'atto n. 5576 del 19/06/2009 relativa alla concessione originaria identificata con il cod. PC08A0033 e di seguito riportate:

“1. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1903 n. 523.

2. Sono a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime del Fiume Trebbia e delle falde sotterranee, oltre ai diritti di terzi, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno della dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Giannetti Gian Luca (C.F.: GNNGLC62M27E625S), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 29/09/2022, firmato per accettazione, dal concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.